

Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica

« Misure d'effetto equivalente — Condizioni di credito
per l'acquisto di macchine agricole »

Massime

1. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Condizioni di credito che favoriscano l'acquisto di merci nazionali — Pratica che costituisce una misura d'effetto equivalente — Invalidità secondo il diritto nazionale — Irrilevanza (Trattato CEE, art. 30)*
 2. *Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Collaborazione alle indagini in fatto di inadempimento di uno Stato (Trattato CEE, artt. 5, 155 e 169)*
-
1. Costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative l'adozione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di disposizioni che implicino condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di merci nazionali che per l'acquisto di merci importate dagli altri Stati membri. La circostanza che dette disposizioni, rispetto al diritto nazionale, siano invalide, nulla toglie alla loro incompatibilità con l'art. 30 del trattato, qualora la loro adozione determini una situazione di fatto ambigua ed incerta, a detrimento delle merci importate.
 2. L'art. 5 del trattato impone agli Stati membri l'obbligo di facilitare lo svolgimento del compito che l'art. 155, primo trattino, ha affidato alla Commissione, vale a dire quello di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e di quelle adottate dalle istituzioni a norma dello stesso. Gli Stati membri devono quindi collaborare lealmente a qualsiasi indagine promossa dalla Commissione a norma dell'art. 169 e fornirle tutte le informazioni richieste a questo scopo.